

Per i reati continuati si applica la pena più grave e lo sconto dell'abbreviato

Sezioni unite

Riduzione a 30 anni per il reato più grave punito con l'ergastolo

Patrizia Maciocchi

Il giudice dell'esecuzione, in caso di reato continuato per fatti giudicati separatamente oggetto di più condanne, nel porre come pena base la più grave non può applicare l'ergastolo ma un massimo di 30 anni come effetto dello sconto per la scelta del rito abbreviato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 7029, sciolgono i dubbi sulla strada che il giudice dell'esecuzione deve seguire nell'applicare la pena per il reato più grave, e dunque se questa debba essere inflitta al netto o al lordo della riduzione di un terzo prevista dal rito speciale.

Ad avviso delle Sezioni unite, infatti «in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuzione di un terzo ex articolo 442, comma 2, terzo periodo, del Cpp (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione

per il giudizio abbreviato».

Va sottolineato che, per quanto riguarda i reati puniti con l'ergastolo, deve essere esclusa un'applicazione retroattiva della riforma (legge 33/2019) entrata in vigore il 20 aprile 2019 con la quale si è precluso l'accesso al rito speciale per i delitti puniti con il carcere a vita.

La decisione del Supremo consesso, che considera applicabile la diminuzione di pena grazie alla scelta del rito speciale, è costituzionalmente orientata e guarda anche alle norme sovranazionali.

La possibilità di optare per un trattamento meno favorevole è preclusa, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo che, a partire dalla sentenza Scoppola del 2009, hanno negato la possibilità di applicare in maniera retroattiva disposizioni, di natura sostanziale a non processuale, se meno favorevoli all'imputato.

A garanzia del trattamento più favorevole c'è poi l'articolo 25 della Costituzione, a tutela del principio di legalità e prevedibilità della condotta punibile con una sanzione afflittiva.

Una garanzia che impone di mettere i soggetti da punire nella condizione di conoscere come la loro condotta sia "tipizzata" dall'ordinamento e orientarsi sulla pena applicabile al loro reato. Come nel caso esaminato in cui l'imputato aveva scelto il rito abbreviato nella certezza di un vantaggio in termini di durata della detenzione, per un omicidio aggravato.